



COMUNE DI PRESEGLIE
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI
ED AUSILII FINANZIARI
AD ENTI ED ASSOCIAZIONI**

Allegato "A" alla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 02/02/2010

Art. 1
Norme generali

1. Ai sensi e per effetto dell'art. 12 della Legge 07/08/1990 n. 241 l'Amministrazione Comunale interviene, attraverso la concessione di contributi, sovvenzioni ed ausili finanziari, alle condizioni previste nel presente regolamento e secondo la propria competenza, secondo i seguenti criteri generali:

- a) Capacità di coinvolgimento dei cittadini e del mondo giovanile in particolare;
- b) Valore sportivo delle manifestazioni e coinvolgimento dei cittadini nella pratica sportiva;
- c) Promozione dei valori storici, culturali, ambientali, sociali e della immagine del Comune;
- d) Iniziative culturali nel settore locale o che comunque siano di ausilio alla promozione culturale e turistica del Comune;
- e) Iniziative di sostegno alle attività produttive del Comune;
- f) Sostegno nelle spese sostenute da enti, associazioni e imprese private per la gestione di strutture sportive, ricreative o di feste di importanza locale aventi valenza pubblica.

Art. 2
Soggetti promotori

1. Le iniziative di cui all'articolo 1 alle quali l'Amministrazione può partecipare devono essere promosse da:

- Enti pubblici o privati, associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni, comitati che svolgono attività ed iniziative nell'interesse della comunità locale;
- Persone residenti o comunque operanti nel territorio comunale che organizzano attività ed iniziative a favore della comunità locale.

Art. 3
Natura dell'intervento

1. Il fine per il quale il contributo è richiesto deve essere specifico e determinato.
2. L'intervento dell'Amministrazione può consistere:
 - a) in un contributo a fondo perduto;
 - b) nell'assunzione a suo carico di parte delle spese di organizzazione;
 - c) nell'utilizzo gratuito di strutture e servizi di proprietà comunale.
3. L'intervento potrà coprire totalmente tali spese qualora l'iniziativa proposta sia finalizzata al raggiungimento degli scopi propri dell'Amministrazione.

Art. 4
Domande

1. Le domande di richiesta del contributo, da presentare entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, debbono contenere:
 - a) la natura dell'intervento richiesto di cui all'articolo 1;
 - b) copia di idoneo documento dal quale risulta il nominativo del legale rappresentante autorizzato a firmare la domanda e a riscuotere il contributo comunale in nome e per conto dell'organismo richiedente. Il documento deve indicare la partita IVA (in

mancanza la dichiarazione di esenzione con annotazione degli estremi di legge) e/o codice fiscale dell'organismo ed i dati anagrafici e codice fiscale della persona autorizzata a quietanzare;

- c) programma di attività per il quale si richiede il contributo a fondo perduto oppure quale partecipazione del Comune alle spese di organizzazione dell'iniziativa;
- d) bilancio annuale delle attività svolte dal richiedente o preventivo dettagliato entrate / spese della manifestazione.

2. In caso di più richieste, le medesime vengono graduate dalla Giunta, tenendo conto della rilevanza delle iniziative e della loro potenziale capacità di valorizzare e divulgare ogni espressione culturale, artistica e musicale, nonché di promozione dell'immagine del Comune.

3. Con le stesse modalità e metodi di valutazione indicati nei commi precedenti, sono ammesse anche domande di contributi per singole manifestazioni, da presentare almeno 15 giorni prima della data di effettuazione.

4. Qualora l'Ente richiedente il contributo sia un'associazione, il legale rappresentante della stessa dovrà, al momento della richiesta espressamente dichiarare che l'Associazione non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, così come previsto dall'articolo 7 della Legge 02/05/1974, n. 195 e dell'articolo 4 della Legge 18/11/1981, n. 659.

Art. 5

Concessione del contributo

1. La Giunta stabilisce l'ammontare del contributo per le varie o singole iniziative, concedendo un acconto pari al 50% della somma accordata, da liquidarsi entro 10 giorni precedenti la manifestazione.

2. Il saldo del 50% di tale somma sarà liquidato entro 30 giorni dalla presentazione da parte dei beneficiari, di cui all'articolo 2, di rendiconto consuntivo dettagliato entrate / uscite della manifestazione.

3. Qualora l'iniziativa non dovesse svolgersi nei termini proposti nella domanda l'acconto erogato di cui al primo comma, eventualmente erogato, dovrà essere restituito al Comune entro i 10 giorni successivi alla data fissata per la manifestazione.

Art. 6

Utilizzo di immobili, strutture, beni e servizi

1. Il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con la concessione agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti ed attrezzature di proprietà comunale.

2. Laddove non sia specificato da appositi regolamenti, l'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o associazioni senza scopo di lucro costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

3. L'uso di tali beni è disposto su istanza dei soggetti interessati contestualmente alla richiesta di contributo di cui all'articolo 4.

Art. 7

Patrocinio

1. Il Comune può offrire il proprio patrocinio ad iniziative organizzate da enti, dalle libere forme associative e dai privati in settori di competenza del Comune.

2. La concessione del patrocinio può essere accompagnata dalla concessione del contributo di cui agli articoli precedenti e di strutture e servizi. La deliberazione di concessione del patrocinio descrive e specifica le strutture ed i servizi eventualmente concessi.
3. La concessione del patrocinio non comporta l'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e dei diritti di affissione.
4. Le modalità per la domanda di concessione del patrocinio e dei benefici sono le stesse degli articoli precedenti.
5. Il patrocinio non oneroso è concesso con atto del Sindaco.

Art. 8 **Gestione di impianti sportivi**

1. Il Comune può, con atto della Giunta, concedere ad enti, associazioni, imprese private la gestione degli impianti sportivi comunali sulla base dei seguenti criteri:
 - a) assenza di finalità di lucro;
 - b) società sportive affiliate alle rispettive federazioni o enti di promozione o società sportive ad essi affiliate;
 - c) società amatoriali;
 - d) attività a favore delle fasce giovanili;
 - e) partecipazione a campionati indetti dalle rispettive federazioni;
 - f) numero degli iscritti.
2. La domanda è istruita dal Responsabile del Servizio che, con le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento ne attesta la rispondenza ai criteri di cui al comma 1.
3. Qualora l'attività venga svolta in maniera difforme da quanto proposto, la giunta delibera la revoca dell'assegnazione del bene.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche per l'assegnazione di strutture di carattere ricreativo.

Art. 9 **Interventi straordinari e non ricorrenti**

1. La giunta, allorché sussista un interesse pubblico locale, può concedere interventi economici a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 per iniziative che hanno carattere straordinario e non ricorrente.
2. Ad esso si applicano i criteri di cui all'articolo 1.

Art. 10 **Contributi straordinari per opere di interesse pubblico**

1. Qualora l'intervento straordinario sia finalizzato alla realizzazione di opere di interesse pubblico, la concessione del contributo economico dovrà essere accompagnata da apposita convenzione relativa all'utilizzo dell'opera stessa.

Art. 11
Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

Art. 12
Sanzioni e revoca dei contributi

1. Nessun rapporto od obbligazioni dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'Amministrazione Comunale la quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti deliberandone la revoca.

Art. 13
Pubblicità dei contributi

1. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte dell'Amministrazione Comunale per la realizzazione di manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti i mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengano realizzate con il concorso dell'Amministrazione Comunale.

Art. 14
Entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento perderà efficacia quello approvato con deliberazione consiliare n. 12 in data 18/04/1991.

OoO OoO